

LA RABBIA O IL PERDONO?

Egregio avvocato,

sono una donna di 33 anni sposata da 7 e madre di un meraviglioso bimbo.

Da 4 anni ormai e cioè più o meno dalla nascita di nostro figlio, mio marito mi tradisce con un'altra donna.

Nei primi due anni di vita del bambino io non me ne sono nemmeno resa conto forse perché ero una madre apprensiva e totalmente assorbita dalle esigenze di mio figlio; poi un'amica mi ha aperto gli occhi e, messo "alle strette", mio marito ha confessato. Ogni volta mi promette che lascerà l'amante, ma io so che non lo farà.

Io voglio lasciarlo, ma non ho la forza fisica e morale per farlo. Lui mi ha svuotata, umiliata, illusa; gli amici non ci frequentano più ed io mi sono ridotta a prendere psicofarmaci per dormire. Cosa posso fare per uscire da questo tunnel?

Rosaria '70

Cara Rosaria,

la situazione da Te descritta è emblematica dello stato d'animo nel quale si trovano tutti coloro che si scontrano con i sentimenti di sofferenza, orgoglio, disperazione, rancore e impotenza che il dramma dell'abbandono e/o del tradimento porta con sé.

Ovviamente molte sono le cose da fare in una tale situazione.

Limitandomi ad un consiglio legale, preliminarmente mi sentirei di indicare il tentativo di recupero del rapporto della coppia, magari attraverso l'esperienza della mediazione familiare e questo soprattutto perché, nel caso specifico, vi è anche l'interesse di un minore da tutelare.

Se questa via non sortisce l'effetto sperato e quindi la "*redenzione del fuggitivo*", due rimangono le possibili soluzioni: la separazione consensuale o quella giudiziale.

Ovviamente la prima è sempre quella auspicabile, in quanto demanda all'accordo dei coniugi la determinazione delle regole che governeranno un pezzo del loro matrimonio, sia pure l'ultimo.

In questo caso però nessun riverbero negativo avrà la violazione del "dovere di fedeltà" da parte di suo marito. Ciò in quanto il giudice della separazione consensuale non ha il potere di stabilire se gli elementi, posti a fondamento della asserita intollerabilità della convivenza, siano idonei a giustificare la richiesta di separazione.

Diverso è invece il caso di una domanda di separazione giudiziale "con richiesta di addebito". L'addebito della responsabilità della frattura coniugale viene chiesto e riconosciuto più frequentemente per i seguenti motivi: a) infedeltà coniugale, soprattutto quando il comportamento infedele si manifesti in modo plateale ed ingiurioso nell'ambiente frequentato dai coniugi; b) aggressioni fisiche e psicologiche nei confronti dell'altro coniuge; c) ingiurie; d) abbandono ingiustificato del tetto coniugale; e) abbandono morale e materiale della famiglia; f) rifiuto di rapporto coniugale; g) interferenze indebite ed eccessive della famiglia d'origine nel rapporto di coppia consentite da uno dei coniugi a discapito della serenità dell'altro.

Il Giudice chiamato a decidere sull'addebito, deve valutare se, oggettivamente, risultano provati documentalmente e/o per testimoni e se sono determinanti, per la frattura del rapporto di coniugio, quegli eventi invocati come prova della violazione dei doveri fondamentali di assistenza morale e materiale nonché dell'obbligo di fedeltà e coabitazione.

Quanto alle conseguenze per il coniuge cui viene addebitata la separazione: lo stesso non acquista il diritto al mantenimento da parte dell'altro; ha solo diritto agli alimenti (il necessario per sopravvivere) nel caso in cui sia bisognoso; perde il diritto alla successione del coniuge, salvo che goda degli alimenti (in tal caso viene riconosciuto un assegno alimentare vitalizio).

Mi sento anche di evidenziare che la giurisprudenza ha recentemente riconosciuto, ad una moglie abbandonata dal marito, una somma a titolo di risarcimento del *danno esistenziale* per il comportamento gravemente colpevole del coniuge.

Tale risarcimento, da liquidarsi in via equitativa dal Giudicante, è comunque subordinato: 1) alla obiettiva gravità delle violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio; 2) all'accertamento di un danno oggettivo a carico dell'altro coniuge riconducibile alle violazioni predette e produttive di uno stato di sofferenza psico-emotiva affettiva e relazionale.

La situazione da Lei lamentata, comportante oltre le alterazioni psico-fisiche, anche il sovvertimento del quotidiano, inteso come: il relazionarsi diversamente con la proprie attività o con i propri amici, a causa dei fatti di cui sopra, può fondatamente trovare oggi adeguato ristoro nel nostro ordinamento, anche attraverso tale ulteriore domanda risarcitoria.